

LAVORO Quando occorre e come avviene il risarcimento Inail

di Lucia Spadoni^(*)

Può essere infortunio anche l'infezione da Covid

Il lavoratore deve sempre immediatamente avvertire il datore di lavoro e far seguire il certificato medico. Il datore di lavoro deve inoltrare denuncia-comunicazione di infortunio all'Inail entro due giorni

A seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19, la normativa (art. 42 del dl 17/03/2020, n. 18) ha espressamente qualificato come infortunio sul lavoro il caso di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, che include anche il settore agricolo. Il legislatore ha così recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell'Inail che **equipara la causa virulenta alla causa violenta**. Quindi, in tutti i casi accer-

tati di infezione da Covid19 contratta in occasione di lavoro da coloro per i quali opera la copertura assicurativa scatterà la tutela apprestata dall'Inail per l'infortunio sul lavoro. Anche in questo caso, le prestazioni Inail sono riconosciute a prescindere da un'eventuale responsabilità del datore di lavoro per l'omissione delle necessarie tutele preventive. Tale responsabilità, tuttavia, potrà avere rilievo e dare luogo a eventuali ulteriori conseguenze a carico del datore di lavoro sul piano della responsabilità civile od anche penale. Le prestazioni Inail sono peraltro erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

Nell'individuazione della sussistenza dell'occasione di lavoro dell'infezione da Covid 19, pur operando i criteri standard che rimandano a una nozione ampia di occasione di lavoro, potrebbe non risultare agevole per il soggetto richiedente, stabilire il momento del contagio e dunque il collegamento dell'infezione con l'attività lavorativa.

Per ovviare a questa possibile difficoltà oggettiva, l'Inail con la **circolare n. 13 del 3 aprile 2020** ha configurato una presunzione semplice (che richiede comunque un accertamento) di origine professionale per il caso di contagio contratto da alcune categorie di lavoratori (operatori sanitari e coloro che svolgono altre attività di contatto con il pubblico o con l'utenza).

Per tutte le altre attività non "coperte" da presunzione, invece, incombe sul lavoratore la prova di aver contratto il virus in "occasione di lavoro". Considerato il contesto degli ultimi mesi, nel quale è possibile lasciare la propria abitazione per ragioni motivate, tra cui il lavoro, potrebbe comunque operare in concreto una presunzione che il contagio sia avvenuto

In tutti i casi accertati di infezione Covid 19 avvenuti in occasione di lavoro, per chi è coperto da assicurazione scatta automaticamente la tutela per infortunio prevista dall'Inps. Tutte le informazioni nella circolare Inps n. 13 emanata il 3 aprile 2020



La tutela degli infortuni sul lavoro

L'ordinamento italiano stabilisce che il datore di lavoro è obbligato ad assicurare i lavoratori dipendenti e parasubordinati dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e malattie professionali. Tutela che è estesa anche ad alcune tipologie di lavoratori autonomi, come gli artigiani e i coltivatori diretti, che sono tenuti ad assicurare anche se stessi. L'erogazione di prestazioni di tipo economico,

sonitario, riabilitativo, protesico e di reinserimento sociale, compete all'Inail che esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo, salvo diversa situazione, civile o penale. **Per stabilire se si tratta o meno di infortunio del lavoro bisogna considerare**

- la lesione del lavoratore;
- la causa violenta all'origine della lesione (come sostanze tossiche,

movimenti bruschi, microgonismi, condizioni climatiche e microclimatiche).

- l'occasione di lavoro, ossia l'esistenza di un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.

Sono tutelabili anche gli infortuni sul lavoro che si siano verificati per colpa del lavoratore (imperi-

zio, negligenza o imprudenza) purché la condotta sia riconducibile all'ambito delle finalità lavorative (es. movimentazione impropria di mezzi agricoli, ecc.). Resta invece escluso dalla tutela assicurativa la condotta assunta per il cosiddetto rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze meramente personali ed estranee all'attività lavorativa.

in ambiente lavorativo, specie ove sia possibile avere riscontri testimoniali.

Obblighi per i soggetti coinvolti

In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, se impossibilitato, il proprio datore di lavoro.

Dopodiché il lavoratore deve rivolgersi a un medico (dell'azienda, Pronto Soccorso o medico curante in base alla gravità e alle circostanze) e illustrargli le circostanze e il luogo dell'infortunio.

Il medico che presta la prima assistenza è obbligato a rilasciare un certificato nel quale viene indicata la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro, documento che dovrà trasmettere in via telematica all'Istituto assicuratore.

Il lavoratore deve comunque fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, anche se l'infortunio è di lieve entità (art. 52 Testo Unico 1124/1965 e s.m.).

Per contro, il datore di lavoro è gravato dall'obbligo di:

- inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all'Inail entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica all'Istituto (art. 53 Testo Unico 1124/1965), in relazione a tutti gli eventi infortunistici che siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento;
- segnalare l'evento entro 24 ore, e con qualunque mezzo che consenta di comprovare l'invio, in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, fermo restando comunque l'obbligo di invio della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, commi 1 e 2, Testo Unico

1124/1965);

- inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all'Inail entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico quando un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto;

- inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio" per gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, Testo Unico 1124/1965 e s.m.).

In caso di infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, l'Inail provvede a erogare al lavoratore le prestazioni assistenziali stabilite dalla legge.

Le prestazioni dell'Inps

Le prestazioni erogate dall'Inail si differenziano in base alle conseguenze dell'infortunio:

- **inabilità temporanea:** l'Inail eroga una indennità sostitutiva della retribuzione a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica. I primi tre giorni di infortunio non sono indennizzati dall'Inail (c.d. periodo di carenza);
- **inabilità/danno biologico permanente:** se compreso tra il 6% e il 15% della validità psicofisica, l'Inail eroga un indennizzo in capitale per la menomazione psicofisica subita dal lavoratore, calcolata secondo la "Tabella indennizzo danno biologico in capitale" di cui al d.m. 45/2019, in una unica soluzione e in funzione dell'età e del grado di menomazione accertato sulla base della "Tabella delle menomazioni" prevista dal d.lgs. 38/2000. Nei casi di danni compresi tra il 16% ed il 100%, l'Inail eroga al lavoratore un indennizzo in rendita con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica

RIFERIMENTI NORMATIVI



Decreto legge
17/03/2020, n. 18:
<https://bit.ly/2f5xEqT>



"Tabella indennizzo danno biologico in capitale" di cui al d.m. 45/2019:
<https://bit.ly/2LXILWQ>



Decreto legislativo
38/2000:
<https://bit.ly/2f5xyn3n>

- **morte del lavoratore:** in questo caso, l'Inail eroga una rendita ai superstiti (50% al coniuge/unito civilmente, 20% a ciascun figlio, 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, figlio naturale riconosciuto o riconoscibile, figlio di genitore divorziato, 20% a ciascun genitore naturale o adottivo e a ciascuno fratelli e delle sorelle).

Per gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli aventi diritto, un'anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge. Cui si aggiunge un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio sul lavoro. ■

(*) Studio Legale Chiarini

